

**LEGGE REGIONALE N. 70 DEL 21-08-1997  
REGIONE TOSCANA**

**Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva Comunitaria  
2/4/1979,  
n. 409.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA  
N. 34  
del 27 agosto 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato il 16-7-1997  
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge  
regionale:*

**ARTICOLO 1**

(Finalità )

1. La presente legge ha il fine di regolamentare il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria 02/04/1979 n. 409.
2. Tale finalità è perseguita in conformità della richiamata Direttiva Comunitaria e nel rispetto del Decreto Legislativo del 04/06/1997 n. 143, che conferisce alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti in materia di caccia, riservando al Ministero per le politiche agricole i soli compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11/02/1992 n. 157.

**ARTICOLO 2**

(Modalità )

1. La Regione, nel caso ricorrano le ragioni di cui al 1 comma dell'art. 9 della Reg/CEE 79/409, anche su richiesta delle Province, autorizza la deroga.
2. Nell'atto autorizzativo dovranno essere indicate le specie oggetto della deroga, i soggetti abilitati, i mezzi e i metodi di prelievo, i tempi e i luoghi.
3. Il provvedimento di autorizzazione viene adottato, sentito l'INFS e i soggetti di cui all'art. 2 comma 3 della LR 3/94, e

non potrà comunque consentire il prelievo di specie per le quali l'INFS o i soggetti di cui sopra ritengano che la consistenza numerica delle specie non sopporti il prelievo stesso.

### **ARTICOLO 3**

(Controlli)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle guardie di cui all'art. 51 della LR n. 3/1994.
2. La Giunta Regionale, al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con la Direttiva Comunitaria 79/409, trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione dell'UE D.G. XI ed all'INFS una relazione informativa.

#### **Formula Finale:**

-----

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 agosto 1997

MARCUCCI  
(Incaricata con DPGR 15.6.95, N. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1997 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 127 1 c., della Costituzione.

